

# **COMUNE DI CASTELCOVATI**

*(Provincia di Brescia)*



## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

**Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 26.09.2012 (Approvazione)**

**Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 27.09.2017 (Modifica)**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Suddivisione del Cimitero
- Art. 3 – Competenze
- Art. 4 – Responsabilità
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

### **CAPO II – OSSERVAZIONI DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA**

- Art. 6 – Deposito di osservazione e camera mortuaria

### **CAPO III- FERETRI**

- Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 9 – Piastrina di riconoscimento

### **CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 10 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 11 – Norme generali per i trasporti
- Art. 12 – Riti religiosi
- Art. 13 – Funerali civili
- Art. 14 – Trasferimento di salme
- Art. 15 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 16 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 17 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 18 – Trasporto di ceneri e resti

## **TITOLO II – CIMITERO**

### **CAPO I – CIMITERO**

- Art. 19 – Disposizioni generali Vigilanza
- Art. 20 – Ammissione nel cimitero
- Art. 21 – Reparti speciali

### **CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

- Art. 22 – Disposizioni generali
- Art. 23 – Piano cimiteriale

### **CAPO III – INUMAZIONE TUMULAZIONE**

- Art. 24 – Inumazione
- Art. 25 – Tumulazione

### **CAPO IV – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI**

- Art. 26 – Esumazioni ordinarie
- Art. 27 – Esumazione straordinaria
- Art. 28 – Estumulazioni
- Art. 29 – Pubblicità
- Art. 30 – Persone autorizzate
- Art. 31 – Chiusura del cimitero
- Art. 32 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 33 – Traslazione di feretri

- Art. 34 – Raccolta delle ossa
- Art. 35 – Oggetti da recuperare
- Art. 36 – Disponibilità dei materiali
- Art. 37 – Rifiuti cimiteriali

#### CAPO V – CREMAZIONE

- Art. 38 – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 39 – Urne e cellette cinerarie
- Art. 40 – Affidamento dell'urna cineraria ai familiari
- Art. 41 – Trasporto delle urne cinerarie
- Art. 42 – Dispersione delle ceneri
- Art. 43 – Cremazione dei resti mortali
- Art. 44 – Ossario e cinerario comune
- Art. 45 – Giardino delle rimembranze

#### CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 46 – Orario
- Art. 47 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 48 – Divieti speciali
- Art. 49 – Riti funebri
- Art. 50 – Sepoltura nei giorni festivi
- Art. 51 – Epigrafi, lapidi, monumenti e altri manufatti cimiteriali
- Art. 52 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 53 – Materiali ornamentali

### **TITOLO III – CONCESSIONI**

#### CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 54 – Sepolture private
- Art. 55 – Durata delle concessioni d'uso
- Art. 56 – Modalità di concessione dei loculi individuali
- Art. 57 – Assegnazione loculi posti al 5<sup>o</sup> piano del settore B
- Art. 58 – Tombe di famiglia e cappelle di famiglia- Regole generali
- Art. 59 – Tumulazione provvisoria
- Art. 60 – Manutenzioni
- Art. 61 – Rinuncia alla concessione cimiteriale di durata inferiore a 99 anni
- Art. 62 – Rinuncia alla concessione cimiteriale di durata pari a 99 anni

#### CAPO II – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 63 – Revoca
- Art. 64 – Decadenza
- Art. 65 – Estinzione

### **TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 66 – Accesso al cimitero per opere
- Art. 67 – Vigilanza
- Art. 68 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

#### CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 69 – Imprese funebri
- Art. 70 – Divieti

## TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

### CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 71 – Variazioni anagrafiche

Art. 72 – Concessioni pregresse

Art. 73 – Cautele

Art. 74 – Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Art. 75 – Tariffe

Art. 76 – Norma transitoria

ALLEGATO TECNICO ( dimensioni manufatti cimiteriali)

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO


1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 130/2001, alla Legge Regionale n.22/2003, alla Legge Regionale 30/12/2009 n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) ed al Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6 e ss.mm.ii., ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali.

### ART.2 – SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

1. Nel Comune di Castelcovati è presente un unico cimitero costituito da tre zone:

- settore A ;
- settore B ;
- settore C ;

come da planimetria seguente:



### **ART. 3 - COMPETENZE**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile del servizio.

2. Il Comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'art.75, comma 3, della Legge regionale n.33 del 30.12.2009.

### **ART. 4 – RESPONSABILITA'**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

### **ART.5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico:

a) l'orario di apertura e di chiusura del cimitero;

b) l'elenco delle esumazioni e delle estumulazioni programmate;

c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

## **CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA**

### **ART. 6 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in un locale nell'ambito del Cimitero.

2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero è dotato ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

3. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute inosservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## **CAPO III – FERETRI**

### **ART. 7 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO**

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del DPR 10/9/1990, n. 285, il cadavere può essere deposto nel feretro.

2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.

**3.**In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

**4.**La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

**5.**Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

**6.**Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

## **ART. 8 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI**

**1.**Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dall'allegato 3 al Regolamento regionale 09 novembre 2004 n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art.30 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

**2.**Per le inumazioni e le cremazioni sono utilizzate soltanto casse di legno.

**3.**Le salme destinate alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

**4.**Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

**5.**Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura; qualora l'addetto constati la non perfetta tenuta del feretro deve prontamente avvisare l'ufficio di polizia mortuaria affinché contatti l'ufficio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente per le debite prescrizioni.

## **ART. 9- PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

**1.**Sul coperchio di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

**2.**Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

### **ART. 10 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO**

**1.**I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

**2.**Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

**3.**Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

## **ART. 11 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

3. Il soggetto autorizzato deve compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità giuridica e penale, il modulo regionale denominato "modulo per trasporto di salma" o qualsiasi altra documentazione di legge;

4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

## **ART. 12 - RITI RELIGIOSI**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica sia degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

## **ART. 13 - FUNERALI CIVILI**

1. Il Comune assicura uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili identificato nell'ampio passaggio coperto realizzato nella parte nuova del cimitero; questo spazio consente la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei familiari.

## **ART. 14 - TRASFERIMENTO DI SALME**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche previste dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In caso di morte presso la struttura sanitaria di ricovero socio-sanitaria residenziale il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari; del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata o dei familiari, anche via fax o per via telematica, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione medica del medico curante o appartenente al Servizio sanitario nazionale, all'Ufficio di Stato civile e all'ASL. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **ART. 15 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **ART. 16 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile con atto scritto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il feretro viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi debbano essere tributate onoranze.

4. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con proprio atto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

## **ART. 17 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

## **ART. 18 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri è autorizzato dall'Ufficiale di Stato civile.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

5. Per il trasporto di ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

6. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione dei cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n.6/2004.

# **TITOLO II - CIMITERO**

## **CAPO I - CIMITERO**

## **ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n.6/2004 e della Legge Regionale n.33/2009 (art.75).

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

4. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

## **ART. 20 - AMMISSIONE NEL CIMITERO**

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

**a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio di Castelvoti;**

**b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Non si considera abbiano perso la residenza nel Comune le persone che siano state cancellate dall'anagrafe della popolazione residente in quanto ricoverate in strutture sanitarie di cura che impongono tale adempimento ai loro assistiti;**

**c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;**

**d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90, di cui almeno un genitore sia residente nel Comune;**

**e) l'accoglimento ed il seppellimento di persone decedute non residenti è consentita nei seguenti casi:**

- chi è nato a Castelvoti;

- le salme di persone decedute fuori dal Comune, ma che abbiano avuto per un periodo della vita, la residenza in esso;

- le salme delle persone residenti in Comuni immediatamente limitrofi al Comune di Castelvoti, ma che in vita abbiano avuto legami con la comunità di Castelvoti;

- i parenti entro il 2° grado di residenti o di salme già tumulate nel cimitero;

f) sono altresì ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art.3 del DPR 15 luglio 2003 n.254;

Nei casi elencati:

- alla presente lettera **e)** è consentita la tumulazione del feretro solo nei loculi posti al quinto piano del settore B) se sussiste disponibilità;

- qualora si tratti di ceneri o resti la tumulazione è possibile negli ossari privati, **in loculo posto** al quinto piano del settore B) se sussiste disponibilità ovvero in tombe/loculi di cui è attiva una concessione (posa di ceneri o posa di resti);

- per i prodotti del concepimento di cui alla lettera **d)** è consentito il seppellimento in ossario privato, ovvero in tombe/loculi di cui è attiva una concessione;

- per il seppellimento delle parti anatomiche di riconosciute di cui alla lettera **f)** è consentito il seppellimento in ossario privato, in loculo posto al quinto piano del settore B) se sussiste disponibilità ovvero in tombe/loculi di cui è attiva una concessione;

**g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.**

2. Nella cappella Presbiteriale del Cimitero di Castelcovati potranno essere accolte solo le salme, resti mortali e ceneri dei Ministri di culto cattolico che abbiano svolto il loro apostolato presso la Parrocchia di Castelcovati ovvero che siano nati o siano stati residenti in Castelcovati.

#### **ART. 21 – REPARTI SPECIALI**

1. Nell'interno del cimitero possono essere istituiti, in via eccezionale, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale reparti speciali, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

### **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

3. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza regolare autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile al personale addetto al cimitero alla consegna di ogni feretro.

#### **ART. 23 - PIANO CIMITERIALE**

1. Il Comune adotta un Piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al primo comma è deliberato dal Comune, sentita l'ASL competente e l'ARPA (Agenziaregionale per la protezione dell'ambiente) ed è revisionato ogni 10 anni od ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti.

3. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

4. Nel piano cimiteriale di Castelcovati sono individuati spazi e zone costruite da destinare a:

- a) campo di inumazione comune;
- b) campi per inumazioni individuali (tombe individuali);
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, cappelle);
- e) cellette per ossari;
- f) cellette per urne cinerarie;
- g) ossario comune che funge anche da cinerario comune;
- h) camera mortuaria (deposito di osservazione);
- i) locali per il personale di custodia;
- l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri denominata giardino delle rimembranze;

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **ART. 24 – INUMAZIONE**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

**2.**I campi comuni e le tombe individuali saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, seguendo l'assegnazione numerica progressiva riportate nelle apposite planimetrie.

**3.**Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

**4.**Le concessioni in uso per le inumazioni in tombe comuni o individuali sono assegnate solo in presenza di feretro salvo quanto disposto dal comma successivo in materia di riserva tomba individuale.

**5.**E' possibile per le sole tombe individuali ubicate nel settore B) riservare lo spazio successivo al coniuge superstite, purchè di età superiore a 60 anni, previo pagamento relativa tariffa. Dalla data dell'inumazione del riservatario nella tomba riservata decorrerà il periodo di 35 anni. L'originaria riserva, quindi, verrà conguagliata al momento dell'inumazione del riservatario.

Qualora sia decorso il periodo di concessione della riserva senza che si verifichi l'evento morte del concessionario, cessa il diritto concessorio alla riserva, senza possibilità di proroga.

**6.**La richiesta di esumazione per trasferimenti in altre sepolture (dello stesso cimitero o presso altro Comune) prima della scadenza della concessione implica la rinuncia della stessa senza il rimborso per i richiedenti e con gli oneri e le regole sanitarie previste da questo regolamento e da quello regionale e nazionale di polizia mortuaria.

**7.**Alla scadenza i resti mortali ( o le ceneri) potranno essere traslati, su richiesta dei familiari, nella celletta ossario privato o in altra sepoltura consentita dal presente Regolamento.

## **ART. 25 – TUMULAZIONE**

**1.**Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in loculi costruiti dal Comune per conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

**2.**Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

**3.**I loculi possono essere a più file e più colonne.

**4.**In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

**5.**Nel loculo, in presenza del feretro, possono essere collocati, fino alla scadenza della concessione del loculo, tenuto conto della capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi del coniuge, convivente more uxorio, di parente o affine, in linea retta o collaterale fino al 4° grado, fatto salvo quanto disposto per le tumulazioni in quinta fila di cui al successivo art.57.

**6.**Ogni costo inerente o conseguente le operazioni di cui sopra è ad esclusivo carico dei richiedenti.

## **CAPO IV – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI**

### **ART. 26 - ESUMAZIONI ORDINARIE**

**1.**Le esumazioni ordinarie si effettuano una volta decorso il termine di inumazione fissato dal presente Regolamento, ed in caso di inumazione in campo comune il termine fissato è quello di cui all'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè 10 anni.

**2.**Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria con proprio provvedimento ed eseguite dal personale addetto al cimitero.

**3.**Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

a) essere inumato nel campo indecomposti, qualora sia previsto tale campo;

b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

4. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 che consente di aggiungere direttamente sui resti mortali e/o intorno al contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

5. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

## **ART. 27 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.

2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività o di malattia infettiva-diffusiva, a meno che l'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Le esumazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza del personale addetto al cimitero; la presenza del personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

## **ART. 28 – ESTUMULAZIONI**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del periodo di concessione o dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 20 anni.

3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria con proprio provvedimento.

4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro sia inferiore ai 20 anni, per trasporto in altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione;
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

5. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie, possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno e sono eseguite alla presenza del personale addetto al cimitero; la presenza del personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

6. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o tombe o loculi già in concessione, ovvero ad altra tipologia di seppellimento consentita dal presente Regolamento, previa domanda dei familiari o aventi diritto, con pagamento dei relativi oneri tutti a loro carico.

7. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune, ovvero cinerario comune qualora il trattamento previsto in via generale dal Comune stabilisca la cremazione.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l'inumazione nel campo comune previa apertura della cassa di zinco, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

**9.**La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

**10.**Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività o di malattia infettiva-diffusiva, a meno che l'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

## **ART. 29 – PUBBLICITÀ**

**1.**Dell'elenco delle concessioni cimiteriali scadute o in scadenza, destinate alle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria, è data pubblicità mediante pubbliche affissioni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero per almeno 90 giorni.

**2.**Inoltre, con le pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione ordinaria nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione o avvio a cremazione.

**3.**Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune ( destinazione nell'ossario comune), ivi compresa la cremazione.

## **ART. 30 - PERSONE AUTORIZZATE**

**1.**Presenziare alle esumazioni ed estumulazioni è consentito solo ai parenti, all'Autorità Giudiziaria, al personale addetto o assistente per legge all'operazione.

**2.**E' ammessa, a richiesta, la presenza dei soli parenti, che per motivi igienico sanitari e di sicurezza legata ai luoghi di lavoro, dovranno rimanere costantemente all'esterno della recinzione mobile che verrà appositamente allestita per dar corso alle suddette operazioni.

## **ART. 31 - CHIUSURA DEL CIMITERO**

**1.**Nei giorni in cui sono programmate le esumazioni, estumulazioni, traslazioni, il cimitero, se ritenuto necessario potrà essere chiuso al pubblico.

## **ART. 32 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO**

**1.**Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura del Comune e sono assoggettate alla tariffa municipale da corrispondere all'atto dell'assegnazione della sepoltura, nella misura stabilita con atto della Giunta Comunale.

**2.** Sono gratuite le estumulazioni/esumazioni relative a concessioni non ancora scadute se tali operazioni sono poste in essere per esigenze disposte dal Comune, quali ad esempio ed a titolo semplificativo eventuali ristrutturazioni.

**3.**Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento di un corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale a titolo di rimborso spese per l'intervento operativo. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

**4.** Sono a carico del Comune le operazioni di esumazione ed estumulazione, l'eventuale nuova inumazione ovvero se possibile la conseguente deposizione delle ossa/ceneri nell'ossario/cinerario comune per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, che si qualifica con l'assenza univoca e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla destinazione dei resti mortali da esumazione o estumulazione.

### **ART. 33 - TRASLAZIONE DI FERETRI**

1. La traslazione è consentita solo nei seguenti casi:

a) quando i familiari hanno avuto in concessione una tomba o cappella di famiglia in cui il defunto ha diritto di essere sepolto.

b) nei casi disciplinati dal presente Regolamento

2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, la traslazione può essere effettuata previa idonea sistemazione del feretro in cassone di avvolgimento in zinco, il cui costo è a carico dei familiari.

### **ART. 34 - RACCOLTA DELLE OSSA**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie vengono depositate nell'ossario comune (ovvero cinerario comune se avviate a cremazione), salvo sia richiesto dai familiari o aventi titolo il collocamento in celletta ossario privata.

2. La concessione in uso di celletta ossario privata può farsi solo in presenza di resti ossei da tumulare.

3. Le assegnazioni della celletta ossario privata viene effettuata seguendo la numerazione progressiva riportata sulle apposite planimetrie.

4. E' consentito il collocamento della cassetta anche in un loculo ove sia stata tumulata un'altra salma, purché già in concessione, ovvero in altra tipologia di seppellimento consentita dal presente Regolamento.

5. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome, il cognome la data di nascita e di morte del defunto.

6. La fornitura ed il costo delle cassetine destinate a contenere i resti ossei è a carico degli interessati.

### **ART. 35 - OGGETTI DA RECUPERARE**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, essi sono consegnati ai familiari reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale addetto al Cimitero che li terrà a disposizione degli aventi diritto per un periodo di quattro (4) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **ART. 36 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni, prima delle operazioni, se non richiesti da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. ~~Le tombe possono essere nuovamente concesse.~~

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

4. Le croci, le lapidi ed i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla

sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

#### **ART. 37- RIFIUTI CIMITERIALI**

Ai rifiuti da attività cimiteriale si applicano le norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del Decreto del Presidente della Repubblica 15/07/2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31/7/2002 n. 179).

### **CAPO V - CREMAZIONE**

#### **ART. 38 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso a richiesta dei familiari o di loro incaricato, nel rispetto della volontà del defunto, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta Regionale e nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla L. 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dell'art. 73 della L.R. n.33/2009.

2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **ART. 39- URNE E CELLETTE CINERARIE**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urnacineraria di materiale resistente che viene sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione, in modo indelebile, del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in celletta cineraria salvo si disponga per la collocazione in tomba di famiglia, loculo o in altra tipologia di seppellimento consentita dal presente Regolamento.

4. La concessione in uso di celletta cineraria ~~indigenti~~ può farsi solo in presenza di ceneri da tumulare, salvo quelle di durata novantanovenale che possono essere acquistate anche in vita.

5. L'assegnazione della celletta cineraria viene effettuata seguendo la numerazione progressiva riportata sulle apposite planimetrie.

6. Non può essere concesso un loculo individuale appositamente per la sepoltura dell'urna cineraria, salvo quanto disposto al successivo art.57.

7. La fornitura ed il costo delle urne cinerarie è a carico degli interessati.

#### **ART. 40 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA AI FAMILIARI**

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

**3.**In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, in manufatto in disponibilità del Comune con oneri e spese a carico dei familiari.

**4.**I soggetti di cui al precedente comma 1, presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'art.73, comma 5, della Legge regionale n.33/2009, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata dal responsabile del crematorio, una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una da chi prende in consegna l'urna.

**5.**Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione nel cimitero.

**6.**L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

#### **ART. 41 - TRASPORTO DELLE URNE CINERARIE**

**1.**Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

#### **ART. 42 -DISPERSIONE DELLE CENERI**

**1.**La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2 della L. 130/2001.

**2.**In caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero.

**3.**Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento che indica la destinazione finale dell'urna o delle ceneri, il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri ed il luogo in cui verranno disperse.

**4.**La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nel giardino delle rimembranze o nel cinerario comune all'interno del cimitero o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

**5.**La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

**6.**La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento.

**7.**Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

#### **ART. 43 - CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI**

**1.**In caso di comprovata insufficienza delle sepolture l'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o in caso di irreperibilità dei

familiari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune e presso il cimitero di uno specifico avviso.

#### **ART. 44 - OSSARIO E CINERARIO COMUNE**

1.L'ossario comune e il cinerario comune sono costituiti da un unico manufatto costruito sotto il livello del suolo per la conservazione di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e delle ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2.Quando se ne ravvisi la necessità, per le ossa già contenute nell'ossario (fossa) comune, il Comune può disporre la cremazione con ricollocamento delle ceneri ottenute nell'ossario-cinerario Comune.

#### **ART. 45 - GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE**

1.Il giardino delle rimembranze è creato all'interno del cimitero per consentire la dispersione delle ceneri.

### **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **ART. 46 – ORARIO**

1.Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2.L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

#### **ART. 47 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

1.Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

#### **ART. 48 - DIVIETI SPECIALI**

1.Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce, cantare e usare strumenti di diffusione sonora tranne che per le cerimonie autorizzate;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;  
m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei n) qualsiasi attività commerciale.  
o) è tassativamente vietato alle imprese funebri svolgere nel cimitero azione di accaparramento di servizi;

**2.**I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

**3.**Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto al cimitero diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

#### **ART. 49 - RITI FUNEBRI**

**1.**Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

**2.**Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

#### **ART.50 - SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI**

**1.**Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

**2.**Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzarle.

**3.**I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

#### **ART. 51 - EPIGRAFI, LAPIDI, MONUMENTI, E ALTRI MANUFATTI CIMITERIALI**

**1.**Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide, monumento o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.

**2.**Le forme, le misure, il colore ed i materiali dei manufatti sopraindicati devono essere autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

**3.**Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo sia presentato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale con la traduzione in italiano.

**4.**Su ogni lapide possono essere collocate massimo due fotografie e le epigrafi di quanti seppelliti nel loculo.

**5.**Le lettere dell'epigrafe possono avere la seguente colorazione: oro, bronzo, nero, oppure essere incise o scolpite sulla lastra di marmo.

**6.**E' vietato rimuovere, alterare o mutare, lapidi ed iscrizioni o epigrafi esistenti a ricordo dei defunti senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

**7.**Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

**8.**L'installazione dei cippi, lapidi, monumenti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

#### **ART. 52 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

**1.**Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile

trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al cimitero provvederà alla rimozione o sradicamento.

## **ART. 53 - MATERIALI ORNAMENTALI**

**1.**Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

**2.**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

**3.**I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o mediante pubblicazione di avviso all'Albo comunale per 30 giorni affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

**4.**Per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta valgono gli stessi criteri stabiliti al precedente art. 36 in quanto applicabili.

## **TITOLO III - CONCESSIONI**

### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **ART. 54 - SEPOLTURE PRIVATE**

**1.**Il comune può concedere l'uso ai privati, nei limiti previsti dal Piano regolatore cimiteriale, di manufatti cimiteriali costruiti dal Comune.

**2.**Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di concessione delle spese di cui all'apposito tariffario deliberato dalla Giunta Comunale. Il pagamento va effettuato di regola prima del seppellimento. Il mancato pagamento, entro 10 giorni dal seppellimento, delle somme dovute al Comune, costituisce legale presunzione di abbandono e disinteresse dei familiari ed il Comune è autorizzato a traslare la salma in campo comune per un periodo di 10 anni, ovvero, per un periodo di anni 20, in loculo posto al 5<sup>a</sup> piano settore B) del cimitero di Castelcovati, senza posizionamento di lapide ed in maniera anonima, con indicazione della sepoltura nel relativo registro cimiteriale.

**3.**Sono fatte salve le ipotesi di rateizzazione dei suddetti importi nei soli casi autorizzati dall'Ufficio servizi sociali del Comune ed il rapporto concessorio sarà perfezionato al momento del saldo.

**3.**Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali.

**4.**La concessione d'uso è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio competente cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

**5.**Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, risultante da apposito atto, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

**6.**Le concessioni in uso di sepolture sono assegnate solo in presenza di feretro o, in caso di celletta ossario o cinerario, di cassetta di resti mortali o di urna cineraria da tumulare, salvo quanto diversamente disposto dal presente Regolamento.

**7.**Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

8.La sepoltura in cappella di famiglia privata ubicata nel cimitero antico, per la quale provvede direttamente la famiglia, deve essere effettuata in ogni caso alla presenza e vigilanza del personale addetto al Cimitero per il quale dovrà essere corrisposta al Comune la relativa tariffa.

## **ART. 55 - DURATA DELLE CONCESSIONI D'USO**

1.Le concessioni d'uso di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2.La durata della concessione d'uso dei manufatti insistenti nel cimitero è fissata:

- a) per i **loculi individuali** in 35 anni non rinnovabili;
- b) per le **tombe individuali** in 35 anni non rinnovabili;
- c) per le **cellette cinerarie** in 35 anni non rinnovabili;
- d) per le **cellette ossario** in 20 anni non rinnovabili;

2.Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

3.Alla scadenza del termine di concessione il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, salvo che, con domanda da presentarsi entro la scadenza, i familiari o gli aventi titolo dispongano in merito alla destinazione dei resti mortali. In difetto, sorgerà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati .

4.La celletta cineraria può essere destinata solo per tumulazioni di prima sepoltura di cadavere ridotto in ceneri.

5.Alla scadenza della concessione della celletta cineraria i familiari non potranno chiedere il rinnovo della celletta stessa, ma avranno facoltà di richiedere la traslazione dell'urna cineraria in celletta ossario o altra sepoltura consentita dal presente Regolamento.

6.Le ceneri di resti mortali risultanti da operazioni estumulative o esumative potranno essere tumulate ~~in~~ esclusivamente celletta ossario o altra sepoltura consentita dal presente Regolamento.

7.Il cimitero dispone anche delle seguenti sepolture private per la durata della concessione d'uso di **99 anni non rinnovabili**, e vengono assegnate secondo i criteri stabiliti nei relativi bandi di assegnazione.

- a) nel cimitero settore A):
  - le cappelle di famiglia, salvo le cappelle con durata perpetua acquisita per legge;
  - n. 24 loculi cd. "orizzontali"
- b) nel cimitero settore B):
  - tombe di famiglia giardino
  - cappelle di famiglia
- c) nel cimitero settore C):
  - loculi per tumuli coniugi/e o figli;
  - loculi individuali riservabili anche in vita;
  - tombe di famiglia giardino
  - cappelle di famiglia
  - loculi cinerari

## **Art. 56– MODALITA' DI CONCESSIONE DEI LOCULI INDIVIDUALI**

1.La concessione in uso di sepoltura può concedersi solo in presenza di salma per i loculi individuali, dei resti o ceneri per le cellette ossario o cinerarie salvo quanto diversamente disposto dal presente Regolamento.

**2.**La durata della concessione del loculo individuale è di anni 35, non rinnovabili, decorrenti dalla data di tumulazione nel loculo concesso.

**3.**La concessione dei loculi per l'immediata tumulazione è rilasciata a chiunque è in grado di stipulare il contratto, per conto ed in nome delle persone defunte. La concessione dei loculi individuali deve risultare da atto scritto, steso nelle forme di legge e a spese del concessionario.

**4.**Il loculo è concesso per ordine progressivo, come da numerazione nelle apposite planimetrie, dal basso verso l'alto per la prima fila e dall'alto verso il basso per la seconda fila, proseguendo con questo criterio alternativo per le file successive, in relazione alla data e all'orario di decesso, in base al posto libero al momento della richiesta esibendo il certificato di morte.

**5.**L'ordine di assegnazione progressivo di cui al comma precedente non riguarda i loculi individuali posti al quinto piano del cimitero settore B) secondo quanto disposto dal successivo art.57.

**6.**Le spese di tumulazione, traslazione, le opere murarie necessarie e quanto altro necessario sono a carico del richiedente la traslazione.

**7.**Nel caso di rinuncia alla sepoltura per trasferimento della salma o dei resti mortali prima della scadenza della concessione, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

**8.**La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

#### **ART. 57–ASSEGNAZIONE LOCULI POSTI AL 5^ PIANO DEL SETTORE B**

**1.**I loculi posti al 5^ piano del settore B) possono essere assegnati, con possibilità di scelta del richiedente del loculo libero posto a tale piano, oltre che nelle ipotesi previste al precedente art.20, anche:

- a) a titolo di riserva in vita di concessione d'uso cimiteriale per il concessionario o per un proprio parente, per la durata di anni 35, non rinnovabile;
- b) per la traslazione del feretro o dei resti mortali o cinerari di uno o più parenti sepolti in altro cimitero, per la durata di anni 20, non rinnovabile;

Al riguardo si stabilisce che :

- il soggetto richiedente deve essere nato a Castelcovati ovvero risiedere nel Comune di Castelcovati da almeno 10 (DIECI) anni;
- per parente del richiedente si intende : il coniuge, convivente more uxorio, i parenti o affini di cui agli artt.74 e ss. del cod. civ, in linea retta e collaterale sino al 4°;
- c) per l'accoglimento di un feretro e di una o più cassetine/ urne cinerarie con i resti mortali o ceneri, nei limiti dello spazio disponibile, di parenti a seguito di operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria e straordinaria effettuate nel cimitero del Comune; anche a seguito di traslazioni, purché venga rispettato il seguente rapporto di parentela tra i defunti: coniuge, convivente more uxorio, parente o affine, in linea retta e collaterale sino al 4°;
- d) per l'accoglimento di una o più cassetine/urne cinerarie con i resti mortali o ceneri, nei limiti dello spazio disponibile, a seguito di operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria o straordinaria effettuate nel cimitero del Comune; anche a seguito di traslazioni purché venga rispettato il seguente rapporto tra i defunti: coniuge, convivente more uxorio, parente o affine, in linea retta e collaterale sino al 4°.

#### **ART. 58 – TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE DI FAMIGLIA – REGOLE GENERALI**

**1.**Le tombe di famiglia e la cappella di famiglia vengono cedute dall'Amministrazione comunale in concessione d'uso per anni 99 e vengono assegnate secondo i criteri stabiliti nei relativi bandi di assegnazione.

**2.**Il diritto d'uso delle tombe e cappelle di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

**3.**La famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado del concessionario;
- il coniuge, anche se sparato, del concessionario;
- parenti e affini del concessionario fino al 4° grado;
- i legatari del concessionario a questo titolo speciale;
- i conviventi del concessionario. La convivenza deve perdurare da almeno sei mesi e deve essere attestata mediante autocertificazione.

**4.**I familiari devono dimostrare il legame del defunto con il concessionario della tomba/cappella di famiglia, anche mediante autocertificazione; l'ufficio comunale competente non ha l'obbligo di informare gli altri eredi del concessionario. L'Amministrazione s'intenderà e rimarrà estranea alle contestazioni che potrebbero sorgere tra gli eredi.

**5.**Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra indicati.

**6.**Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

**7.**Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

## **ART. 59 - TUMULAZIONE PROVVISORIA**

**1.**La concessione provvisoria è ammessa in via eccezionale nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

**2.**La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

**3.**Il canone di utilizzo è calcolato dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della definitiva tumulazione.

**4.**Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e urne cinerarie.

## **ART. 60 - MANUTENZIONI**

**1.**La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate, pena la decadenza dalla concessione.

**2.**La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

3. Ai concessionari è fatto divieto di qualunque intervento sull'impianto elettrico delle votive, ivi compresa la sostituzione delle lampadine, se non autorizzato dall'Ufficio Tecnico comunale che ne stabilisce anche la tipologia ed i watt.

In caso di mancato pagamento del canone delle votive, l'Ufficio tributi, verificati i pagamenti da parte dell'utenza rispetto alla scadenza di pagamento, provvede all'individuazione dei soggetti morosi e procede all'emissione di sollecito di pagamento. Tale avviso contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

4. I concessionari delle sepolture private provvedono a loro spese a mantenere in buono stato di conservazione i manufatti a pena di decadenza dalla concessione.

#### **ART.61- RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o familiare.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, non spetta alcun rimborso o conguaglio, salvo quanto diversamente disposto dal presente Regolamento.

#### **ART. 62 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE DI DURATA PARI A 99 ANNI**

1. Nel caso di rinuncia alla sepoltura da parte del concessionario, che può avvenire solo in caso di sepolture private libere da salme, il Comune rimborsa una frazione del prezzo secondo le seguenti modalità:

2. Se la rinuncia avviene nel 1° quinquennio dalla data della concessione, sarà rimborsato il 50% del prezzo pagato e solo nel caso in cui, a seguito di espletamento di apposito bando, ci sia l'assegnazione al nuovo concessionario.

3. Se avviene nei 5 anni successivi al quinquennio di cui sopra, sarà rimborsato il 25% del prezzo pagato e solo nel caso in cui, a seguito di espletamento di apposito bando, ci sia l'assegnazione al nuovo concessionario.

Non è previsto alcun rimborso passati 10 anni dalla data della concessione.

### **CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **ART. 63 – REVOCA**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Ufficio tecnico e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di altra sepoltura o sistemazione equivalente indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, almeno 30 giorni prima, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario, parenti o affini.

## **ART. 64 – DECADENZA**

**1.**La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo giustificato motivo;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

**2.**La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

**3.** In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

**4.**La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Ufficio Tecnico in base ad accertamento dei relativi presupposti.

**5.**Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

**6.** In seguito, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **ART. 65 – ESTINZIONE**

**1.**Le concessioni si estinguono:

- scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, se non rinnovate ove consentito;
- per rinuncia comunicata per iscritto dagli aventi diritto;
- con la soppressione del cimitero salvo, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- per revoca per motivi di interesse pubblico;

# **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPEFUNEBRI**

## **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

### **ART. 66 - ACCESSO AL CIMITERO PER OPERE**

**1.**Per le operazioni di polizia mortuaria, l'esecuzione degli interventi ed opere a carico del Comune, l'Amministrazione potrà effettuarli in economia ovvero affidarli a terzi secondo le procedure di scelta del contraente riconosciute dall'ordinamento giuridico, in quest'ultimo caso solo la ditta appaltatrice è autorizzata al compimento delle operazioni di polizia mortuaria, alle manutenzioni edili ed alla esecuzione dei lavori.

**2.**Per i lavori di collocazione di lapidi, cippi, monumenti, colonnine e simili e per i lavori di manutenzione a carico dei familiari, questi ultimi dovranno rivolgersi a propria cura e spese a ditte private. In tal caso deve esserne data preventiva comunicazione al Comune per il rilascio di apposita autorizzazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

## **ART. 67 – VIGILANZA**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

## **ART. 68– OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO**

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del servizio di polizia mortuaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
- e) a vigilare che non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero;
- f) ad eseguire lavori di piccola manutenzione come lo spianamento dei viali, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- g) ad eseguire le tumulazioni, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ricevere i cadaveri, calarli nelle fosse o deporli nei loculi e alla tenuta dei registri cimiteriali nonché a riparare i cedimenti, otturare le screpolature, pulire il cimitero.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale addetto al cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

6. Il personale del cimitero dipende:

- a) organicamente dall'Ufficio tecnico;
- b) dall'Ufficio dello Stato civile per la tenuta dei registri;
- c) dall'Ufficio di polizia mortuaria per quanto concerne le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, esumolazione, traslazione di feretri.

## **CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **ART. 69–IMPRESE FUNEBRI**

1. L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui all'art. 74, comma 2, della Legge Regionale n. 33/2009, in base a quanto disposto negli art. 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004 e nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti.

L'impresa funebre, a richiesta dei dolenti, può:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

**2.**L'attività funebre è vietata all'interno di obitori, strutture sanitarie, case di cura o residenze socio-sanitarie e socio-assistenziali.

## **ART.70 – DIVIETI**

**1.**È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART.71 – VARIAZIONI ANAGRAFICHE**

**1.**Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare al Comune in modo tempestivo per iscritto qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

#### **ART. 72 - CONCESSIONI PREGRESSE**

**1.**Le concessioni d'uso assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento non potranno essere rinnovate, fatte salve ipotesi di rinnovo deliberate dalla Giunta Comunale qualora ciò sia motivato da esigenze connesse alla programmazione di operazioni estumulative e/o esumative o interventi ristrutturativi in genere.

**2.**Le concessioni dei morti in guerra sono perenni, fatta salva la possibilità del Sindaco, in ogni tempo, di ordinare il trasferimento dei resti mortali in altra sepoltura, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizi o opere di carattere generale.

#### **ART.73 – CAUTELE**

**1.**Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, destinazione dei resti mortali anche in ossario comune, eccetera) od una concessione (loculi, tombe, cellette ossario, cellette cinerarie, eccetera) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

**2.**In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

**3.**Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **ART.74 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a norme statali e regionali in vigore e, qualora, vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che sia necessaria modificazione regolamentare.

## **ART.75- TARIFFE**

1. Ogni anno le tariffe cimiteriali potranno essere variate con deliberazione di Giunta comunale.

2. Sono a carico del Comune le spese inerenti:

a) l'inumazione in campo comune, nella nuda terra, per la durata di dieci anni, compresa l'apposizione di cippo identificativo, e le successive operazioni di esumazione, per il seppellimento di persone residenti appartenenti a famiglie indigenti, il cui stato di indigenza è dichiarato dall'ufficio servizi sociali;

b) le operazioni di cui ai precedenti art. 32, comma 2 e 4 e art. 54, comma 2.

## **ART.76–NORMA TRANSITORIA**

1. Relativamente alle inumazioni private nelle tombe singole da effettuarsi nel cimitero antico (settore A), si dispone la sospensione di nuove inumazioni fino a diversa deliberazione da parte della Giunta Comunale.

## **ALLEGATO TECNICO (dimensioni manufatti cimiteriali)**

### **1- TOMBE GIARDINO DI FAMIGLIA (settore B)**

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE MONUMENTALI**

- A- L'elemento monumentale dovrà avere uno spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 10; potrà essere formato da più pezzi ma non superiore a 4, accuratamente collegati fra di loro.
- B- L'altezza dell'elemento monumentale dovrà essere di cm 130 con riferimento della quota + 0,00 del livello percorso pedonale; la larghezza di ogni monumento dovrà essere di cm 90;
- C- Alla base dell'elemento monumentale dovrà essere posato un altro elemento compositivo atto a ricevere la lampada votiva e la posa di un vaso di fiori (altezza di detto elemento dalla quota + 0,00 percorso pedonale, cm 10);
- D- Le lapidi possono contenere raffigurazioni e i colori devono rispettare una omogeneità di materiali e caratteri; le epigrafi sulla lapide devono riportare le

generalità del defunto, la data di nascita e di morte ed eventuali brevi espressioni; la fotografia deve avere dimensioni esterne finite dalla decorazione di cm 10 x 15;

Sulle lapidi potranno essere posizionate non più di n. 4 fotografie

- E- Tra i due monumenti può essere collocato il simbolo religioso;
- F- Sullo spazio adibito all'apertura e chiusura della tomba, verranno posati dei cestelli in ferro brunito, atti a contenere terriccio con prato erboso sempre verde;
- G- La manutenzione delle parti di pertinenza è a carico dell'assegnatario.
- H- Tutte le opere, riferite agli elementi monumentali, dovranno essere ultimati entro 1 (uno) anno, dalla data dell'atto di concessione.

## **2. TOMBE GIARDINO DI FAMIGLIA** (cimitero nuovo)

- A. Non potranno essere modificate le dimensioni degli elementi monumentali originari (sia in orizzontale che in verticale).
- B. Le lapidi possono contenere raffigurazioni e i colori devono rispettare una omogeneità di materiali e caratteri; le epigrafi sulla lapide devono riportare le generalità del defunto, la data di nascita e di morte ed eventuali brevi espressioni; la fotografia deve avere dimensioni esterne finite dalla decorazione di cm 10 x 15;  
Sulle lapidi potranno essere posizionate non più di n. 4 fotografie
- C. Non potranno essere posizionati cimeli, statue o altri elementi sulle lapidi orizzontali in quanto potrebbero impedire l'apertura e chiusura della tomba;
- D. La manutenzione delle parti di pertinenza è a carico dell'assegnatario.
- E. Tutte le opere, riferite agli elementi monumentali, dovranno essere ultimati entro 1 (uno) anno, dalla data dell'atto di concessione.

## **3. TOMBE GIARDINO INDIVIDUALI**

- A- I cimeli possono essere di libera scelta a secondo del culto religioso, croci, monumentali o altri segni ma non possono essere di altezza superiore a cm 130 con riferimento alla quota + 0,00 del livello percorso pedonale;
- B- L'elemento monumentale di base per il cimitero antico deve avere le seguenti dimensioni: larghezza cm 80 – lunghezza cm 160 – spessore cm 10; per il vecchio cimitero: larghezza cm 100 – lunghezza cm 200 – spessore cm 10;
- C- L'elemento monumentale verticale ed orizzontale, potrà contenere raffigurazioni sacre e la composizione dei materiali, dei colori, e dei caratteri dovranno essere omogenei fra di loro.
- D- Le epigrafi sull'elemento monumentale verticale o orizzontale dovranno contenere le generalità del defunto, la data di nascita e di morte oltre ad eventuali brevi espressioni;
- E- La fotografia deve avere dimensioni esterne finite dalla decorazione di cm 10 x 15;  
Sulle lapidi potranno essere posizionate non più di n. 4 fotografie
- F- Gli accessori – porta lampada votiva, porta fiori, non dovranno essere un corpo unico, bensì separati e non potranno essere più alti di cm 20;
- G- L'opera monumentale dovrà essere realizzata entro 6 (sei) mesi dalla data di concessione, salvo eventuale verifica di assestamento del terreno riportato.

#### **4. LAPIDE PER LOCULI**

Le lapidi di chiusura dei loculi oltre alla fotografia di cm 9 x 12, al simbolo religioso, al porta lampada votiva da posizionarsi sul lato destro, al porta fiori recisi da posizionarsi sul lato sinistro, dovranno riportare le generalità del defunto, la data di nascita e di morte. Non si potranno posizionare cornici, la lapide dovrà essere necessariamente posizionata parallelamente al piano verticale, non potrà essere posta all'interno del loculo e non potrà avere diverse inclinazioni.

Le opere dovranno essere eseguite entro 3 mesi dalla data della consegna.

Sulle lapidi dei loculi potranno essere posizionate non più di n.3 fotografie, secondo prospetto autorizzato dall'ufficio tecnico;

Sulle lapidi dei loculi posti in 5<sup>a</sup> fila potranno essere posizionate non più di n.4 fotografie, secondo prospetto autorizzato dall'ufficio tecnico;

Sulle lapidi dei loculi posizionati nel nuovo settore C) del cimitero potranno essere posizionate non più di n.2 fotografie, come da prospetti grafici adottati con delibera di Giunta comunale n.107 del 28.08.2013;

Sulle lapidi dei loculi cd."orizzontali" potranno essere posizionate non più di n.4 fotografie secondo prospetto autorizzato dall'ufficio tecnico;